SENT. N. 2/2025/R

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Massimo PERIN	Presidente
Riccardo PATUMI	Consigliere – relatore
Andrea GIORDANO	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 46261 del registro di segreteria, promosso a istanza della Procura regionale nei confronti di BELAKHDAR Fouzia, nata in Marocco il 28 novembre 1965, c.f. BLKFZO65S68Z330S;

Visto l'atto di citazione;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, nell'udienza pubblica del 20 novembre 2024, tenuta con l'assistenza della Segretaria dott.ssa Roberta Onorati, il relatore Consigliere Riccardo Patumi e il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Guida Iorio. Non costituita la convenuta.

FATTO

1. Con atto di citazione depositato in data 4 giugno 2024, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna ha convenuto in giudizio la sig.ra Fouzia Belakhdar chiedendone la condanna a risarcire il danno da indebita percezione degli emolumenti previsti dal decreto legge 28

gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, che ha istituito il c.d. “reddito di cittadinanza”.

1.1. Il presunto illecito, accertato dalla Guardia di Finanza - Tenenza di Cento (Fe) con verbale trasmesso alla Procura regionale, concerne un affermato danno dell’importo complessivo di 8.072,78 euro erogati dall’Inps, come da estratto del sistema informativo del menzionato Istituto previdenziale, agli atti.

Il danno conseguirebbe, secondo la prospettazione attorea, alle dichiarazioni non veritiere che avrebbe reso la convenuta nel compilare la DSU (dichiarazione sostitutiva unica), nonché due domande di reddito di cittadinanza.

In particolare:

- con la DSU datata 21.11.2020, l’odierna convenuta aveva attestato di essere unico componente del nucleo familiare, circostanza smentita dalla certificazione dello stato di famiglia che riporta ulteriori sei componenti il nucleo familiare, due dei quali maggiorenni;

- con la sopra menzionata DSU, inoltre, aveva dichiarato di abitare in una casa in locazione, indicando anche il relativo canone, quando invece in realtà, da un’interrogazione del sistema informativo dell’Agenzia delle entrate, in allegato, è risultato che detto contratto, al momento della presentazione della dichiarazione, era cessato;

- nelle due domande di ammissione al reddito di cittadinanza, presentate in data 1.12.2020 e 2.3.2021, ha altresì dichiarato di aver risieduto in Italia per almeno 10 anni e di risiedere in Italia da almeno 2 anni in modo continuativo.

Dalla certificazione storica dell’anagrafe del Comune di Cento è tuttavia risultata iscritta all’anagrafe del comune di Cento (Fe) dal 14.11.2018, non

risultando il possesso della cittadinanza italiana per il periodo precedente.

1.2. In diritto, la Procura evidenzia che la mancanza del possesso della cittadinanza italiana per dieci anni, richiesta dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2 del decreto legge n. 4/2019, è di per sé ostativa all'ammissione al beneficio.

In merito alla falsa attestazione della convenuta di essere unica componente del nucleo familiare, Parte attrice ricorda che il riconoscimento del "reddito di cittadinanza" è condizionato all'adempimento degli obblighi connessi all'inserimento nel contesto lavorativo e sociale ed è rivolto al nucleo familiare, non a singoli individui. Il reddito di cittadinanza, conseguentemente, è riconosciuto ai nuclei familiari in base a determinati requisiti che devono concorrere in capo a ciascuno dei componenti. Inoltre, l'ammontare del reddito di cittadinanza è calcolato base di due distinte voci di calcolo: una, finalizzata ad integrare il reddito familiare, determinata in base al reddito complessivo del nucleo; l'altra, a beneficio del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto.

La composizione del nucleo familiare vale altresì a individuare, in riferimento ai maggiorenni, i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi derivanti dal patto per il lavoro e dal patto per l'inclusione sociale, di cui all'art. 4, decreto legge n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019, secondo il quale "*l'erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni* (...) *nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo ed all'inclusione sociale*", essendovi tenuti "*tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non già occupati e non*

frequentanti un regolare corso di studi". La Pubblica Accusa aggiunge che quest'ultimo profilo assume valore decisivo ai fini dell'ammissione a percepire il reddito di cittadinanza poiché, in assenza di sottoscrizione del patto per il lavoro o del patto per l'inclusione sociale da parte anche di un solo componente del nucleo familiare, si decade dal diritto.

1.3. Secondo la Procura, la presentazione di dichiarazioni non veritiere, in ragione delle motivazioni sopra esposte, configurerebbe un'ipotesi di responsabilità erariale per lo sviamento dalle finalità di pubblico interesse perseguite dalla legge, concretizzando un danno all'ente pubblico.

1.4. Il rapporto di servizio sarebbe ravvisabile in capo alla percettrice, sulla base della prospettazione attorea, stante la finalità di interesse generale del reddito di cittadinanza, che il legislatore definisce "*misura fondamentale di politica attiva del lavoro*" (art. 1, co. 1, d.l. n. 4/2019). Parte pubblica ricorda la recente sentenza n. 468/2022 della Sezione II d'appello di questa Corte, secondo la quale "*si delinea il carattere strumentale del fine assistenziale rispetto a quello che è l'obiettivo di inserimento in ambito occupazionale. In ciò sostanziandosi il rapporto sinallagmatico fra il privato percettore e la P.A., che fonda il citato rapporto di servizio*".

1.5. In merito, infine, all'elemento psicologico, la Procura contabile afferma che dagli atti emergerebbe in modo evidente il dolo della convenuta in quanto, date le macroscopiche omissioni e inesattezze commesse nella compilazione delle dichiarazioni sostitutive uniche, non poteva non avere consapevolezza di alterare la prospettazione degli elementi costitutivi in esse rappresentati allo scopo di ottenere il reddito di cittadinanza, con conseguente danno all'erario.

Nel rassegnare le conclusioni, la Pubblica Accusa ha chiesto che sia

riconosciuta la responsabilità amministrativa della convenuta e che sia condannata a pagare all'Inps la somma complessiva di 8.072,78 euro a titolo di risarcimento del danno, oltre alla rivalutazione monetaria dall'avvenuto depauperamento dell'amministrazione fino alla pubblicazione della sentenza e agli interessi legali fino all'effettivo pagamento; inoltre, con condanna alle spese di giudizio.

2. La convenuta non si è costituita.

3. All'udienza del 20 novembre 2024 la Procura regionale si è riportata ai contenuti dell'atto di citazione.

DIRITTO

1. Preliminarmente il Collegio, accertata la regolarità della notifica dell'atto di citazione a mani proprie della figlia convivente della convenuta in data 25 giugno 2024, come da relata di notificazione in atti e, quindi, l'integrità del contraddittorio, ne dichiara la contumacia.

2. In via pregiudiziale è necessario verificare la sussistenza della giurisdizione di questa Corte con riguardo alla fattispecie concreta *sub iudice*.

2.1. Il reddito di cittadinanza è stato istituito e disciplinato dal decreto legge n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019. L'art. 1, in particolare, lo ha definito come misura fondamentale di politica attiva del lavoro, volta al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.

2.2. La Sezione II Giurisdizionale d'Appello, con sent. n. 468, del 28 ottobre 2022, ha affermato la giurisdizione della Corte dei conti sul danno conseguente all'illecita percezione del "reddito di cittadinanza" sulla base di un'articolata motivazione. In quest'ultima pronuncia viene ricordato che

l'istituto in argomento ha il dichiarato fine di operare una generale razionalizzazione dei servizi per l'impiego, con l'obiettivo di una più efficace gestione delle politiche attive per il lavoro e che, per beneficiarne, occorre, tra l'altro, assicurare l'immediata disponibilità al lavoro e aderire a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale. Ne consegue, secondo la Sezione d'Appello, che appare prevalere la dimensione dell'istituto di politica attiva dell'occupazione e la sua natura propulsiva rispetto al mondo del lavoro, rimarcata dalle numerose condizionalità che lo accompagnano. Il fine assistenziale, al contrario, avrebbe carattere meramente strumentale rispetto all'obiettivo di inserimento in ambito occupazionale.

Su tale base la Sezione II centrale ha individuato un rapporto di servizio tra il beneficiario del "reddito di cittadinanza" e l'Amministrazione erogatrice in ragione del profilo di funzionalizzazione delle risorse pubbliche, dal quale consegue la giurisdizione della Magistratura contabile; ciò, anche nel rispetto dell'orientamento della Corte di cassazione. Quest'ultima, nell'individuare i limiti esterni delle giurisdizioni, indica invece il Giudice ordinario come competente a conoscere dell'indebita percezione di sussidi, qualora destinati ad esclusivo scopo di solidarietà (Cass. S.U. civ., sent. 9846/2011).

2.3 A questo Collegio è noto che anche successivamente alla ricordata sentenza della Sezione II Giurisdizionale d'Appello alcune sezioni regionali di questa Corte hanno continuato a negare la propria giurisdizione.

In tale direzione la sentenza n. 12/2024 della Sezione Giurisdizionale Molise, sulla base della motivazione che lo scopo assistenziale del sostegno economico in argomento, indipendentemente da un criterio di prevalenza, non

consentirebbe di configurare una relazione funzionale dei destinatari del reddito di cittadinanza con la pubblica amministrazione.

Così anche la Sezione Giurisdizionale Campania, con sentenza n. 423/2024, la quale ha sostenuto che, al di là delle programmatiche affermazioni di principio della legge istitutiva del "reddito di cittadinanza", quest'ultimo perseguirebbe non un concreto obiettivo occupazionale, bensì una finalità sociale di sostegno economico in favore dei soggetti più bisognosi.

2.4. La Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, con sentenza n. 248/2024, al contrario, ha recentemente riconosciuto la propria giurisdizione sul "reddito di cittadinanza" rinviando alle argomentazioni sviluppate nella più volte richiamata sentenza della Sezione II Giurisdizionale d'appello.

Anche questa Sezione, con le recentissime sentenze n. 76, del 26 settembre 2024 e n. 90 del 13 novembre 2024, ha riconosciuto la propria giurisdizione in materia.

2.5. Considerato che, come già sopra accennato, è consolidata l'affermazione della Corte di cassazione per cui si instaura un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione che eroga un contributo e il privato che lo riceve, con conseguente giurisdizione della Corte dei conti, salvo il caso in cui l'erogazione sia prevista al solo fine di solidarietà sociale; tenuto conto che il reddito di cittadinanza non è stato introdotto esclusivamente al fine di solidarietà, costituendo comunque una misura di politica attiva del lavoro, si ritiene di dover confermare l'adesione di questa Sezione all'indirizzo che considera sussistente in materia la giurisdizione contabile.

3. Nel merito, la domanda attorea è fondata.

3.1. La condotta della signora Fouzia Belakhdar è antigiuridica, in quanto sia

la dichiarazione sostitutiva unica che le due domande di ammissione al reddito sono risultate non veritiere, consentendole di ottenere il reddito di cittadinanza in assenza dei presupposti di legge.

3.1.2. Nelle due domande di ammissione presentate all'Inps, l'odierna convenuta ha autocertificato il possesso da almeno 10 anni della cittadinanza italiana.

Tale requisito è, invece, smentito dal certificato storico di residenza, depositato in atti quale allegato alla segnalazione di danno della Guardia di Finanza del 27 aprile 2023, che attesta come all'anagrafe nazionale della popolazione residente l'odierna convenuta sia residente in Italia dal 14 novembre 2018, non risultando ulteriori periodi di residenza.

Ne consegue che la stessa non aveva il requisito anagrafico per ottenere il reddito di cittadinanza, che è previsto dall'art. 2, comma 1, lett. a) n. 1, decreto legge n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019, il quale subordina l'erogazione del beneficio al possesso del requisito della cittadinanza italiana o, in alternativa, dalla residenza "*in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo*".

3.1.3. La signora Fouzia Belakhdar nel compilare la dichiarazione sostitutiva unica, inoltre, ha affermato di essere l'unica componente del nucleo familiare, mentre in realtà al 21 novembre 2020, data di deposito della dichiarazione, il suo nucleo, come da documentazione depositata, risultava composto anche da altri sei componenti, due dei quali maggiorenni.

Ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto legge n. 4/2019 "*l'erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro*

da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni (...) *nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo ed all'inclusione sociale*" essendovi tenuti "*tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi*". Ne consegue che la mancata indicazione nelle dichiarazioni di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare ha impedito all'amministrazione di sottoporre loro la sottoscrizione del patto per il lavoro o del patto per l'inclusione sociale.

3.1.4. Da ultimo, la convenuta ha dichiarato di risiedere in un'abitazione in forza di un contratto di locazione che, tuttavia, era cessata il 19 giugno 2020, quindi in data antecedente al deposito della dichiarazione sostitutiva unica.

In proposito, occorre ricordare che l'ammontare del reddito di cittadinanza è calcolato tenendo conto dei componenti del nucleo familiare, sulla base di due distinte voci di calcolo: una, finalizzata ad integrare il reddito familiare, determinata in base al reddito complessivo del nucleo; l'altra, a beneficio del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto.

3.2. Per quanto riguarda l'elemento psicologico, la molteplicità delle inesattezze nella compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, nonché nelle due domande di ammissione al reddito di cittadinanza, unitamente alla tipologia di tali errori, in particolare di quello avente ad oggetto il requisito anagrafico, inducono questo Collegio a ritenere provata la consapevolezza dell'odierna convenuta di alterarne la prospettazione e, conseguentemente, la volontà di danneggiare la pubblica amministrazione erogante; quindi, il suo dolo.

3.3. La condotta sopra descritta ha con ogni evidenza cagionato un danno all'ente pubblico erogante, giacché le risorse sono state riconosciute in assenza dei presupposti, con sviamento dalle finalità di pubblico interesse perseguite dalla legge.

4. Affermata la fondatezza dell'azione erariale nell'*an*, dev'essere verificata la correttezza della quantificazione del danno operata dalla Procura, che lo ha determinato in 8.072,78 euro, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi. Tale quantificazione è corretta, giacché corrisponde ai ratei del reddito di cittadinanza erogati in favore dell'odierna convenuta, che emergono dalla documentazione elaborata dall'Inps e depositata dalla Pubblica Accusa. Quanto sopra, tenendo conto che la mancanza del requisito anagrafico e la mancata sottoscrizione del patto per il lavoro da parte di tutti i componenti il nucleo familiare costituiscono violazioni che rendono indebito l'intero ammontare percepito dalla convenuta.

Quest'ultima dev'essere altresì condannata, in accoglimento della richiesta attorea, a corrispondere la rivalutazione monetaria dalla data dei singoli pagamenti alla pubblicazione della presente sentenza, nonché gli interessi legali sull'importo rivalutato da quest'ultima data fino al soddisfo.

5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, afferma la propria giurisdizione e, accogliendo la domanda attorea come da motivazione, condanna la convenuta Fouzia Belekhdar al pagamento, in favore dell'Inps, dell'importo di 8.072,78

(ottomilasettantadue/78) euro, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dei singoli pagamenti alla data di pubblicazione della presente sentenza e agli interessi legali sull'importo rivalutato da quest'ultima data fino all'integrale soddisfo.

Condanna, altresì, la convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dello Stato, che si liquidano in euro 88,86 (euro ottantotto/86).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2024.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Riccardo PATUMI Massimo PERIN

(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 13 gennaio 2025

Il Direttore di Segreteria

Dott. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)